



REGIONE SICILIANA

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBOLDI"
Catania**

DELIBERAZIONE N.

18

del

12 GEN. 2026

Oggetto: Stipula Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Daniela Maria Grasso, presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro.

Proposta n. 6 del **09 GEN. 2026**

**STRUTTURA PROPONENTE
AFFARI GENERALI**

L'Istruttore
dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Maria Antonietta Li Calzi

Il Responsabile
U.O.C. Affari Generali
dott.ssa Maria Luisa Grasso

Maria Luisa Grasso

Registrazione Contabile

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)**

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Giammanco,

nominato con Decreto Presidenziale n.321/Serv 1°/S.G./2024

con l'assistenza del Segretario, **Dott. Luca Fallica** ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile dell'U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti:

- Il D.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs. 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- il D.I. n. 402/2017, Allegato 1, secondo il quale il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che:

- con pec registrata al prot. generale n. 21204 del 10/10/2025, l'Università degli Studi di Pavia ha proposto a questa Azienda la stipula di una convenzione per lo svolgimento di un periodo di formazione al di fuori della rete formativa da parte della dott.ssa Daniela Maria Grasso, iscritta alla Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica del succitato Ateneo, presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro;

Preso atto:

- della disponibilità ad accogliere la specializzanda, dott.ssa Daniela Maria Grasso, espressa dal Direttore dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro, registrata al prot.n. 30/AA.GG. del 7/1/2026;

Acquisito:

- il parere favorevole in linea sanitaria del Direttore Sanitario Aziendale, registrato al prot. n.61/AA.GG. del 9/1/2026;

Rilevato che:

- la convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà validità sino al 12/04/2026;
- l'attività in formazione specialistica al di fuori della rete formativa della dott.ssa Daniela Maria Grasso si svolgerà presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- ai sensi dell'art. 11 dello schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, la polizza assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando, anche in itinere, presso la Struttura ospitante sono a carico esclusivo del medico in formazione specialistica e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa;

Ritenuto:

per quanto sin qui esposto, potersi autorizzare la stipula dell'accordo convenzionale di che trattasi, con sottoscrizione dello stesso con firma digitale del Legale Rappresentante di questa Azienda;
Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;


PROPONE

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- **di Autorizzare** la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Daniela Maria Grasso presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro;
- **di Sottoscrivere** digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **di Trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Pavia - Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, al Direttore dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Munire la presente della clausola dell'esecuzione immediata, al fine di assicurare l'inizio delle attività.

ALLEGATO: Schema di convenzione (parte integrante).

Il Responsabile dell'U.O.C. Affari Generali



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile e pertanto:

- **di Autorizzare** la stipula della Convenzione con l'Università degli Studi di Pavia, Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica per lo svolgimento dell'attività di formazione specialistica extra-rete formativa della dott.ssa Daniela Maria Grasso presso l'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro;
- **di Sottoscrivere** digitalmente lo schema di convenzione, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
- **di Trasmettere** copia del presente atto, unitamente alla convenzione firmata digitalmente, all'Università degli studi di Pavia - Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, al Direttore dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini, Radiologia Interventistica e Neuroradiologia del P.O. Garibaldi Centro, al Medico Competente e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Munire la presente della clausola dell'esecuzione immediata, al fine di assicurare l'inizio delle attività.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Carmelo Antonio Fabio FERRARA)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Mauro SALIZZI)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe GIAMMANCO)

Il Segretario

Dott. Luca Fallica

_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA
PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON
INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA PER LAUREATI MEDICI
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA.**

TRA

Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, in persona
del Prof.ssa Pichiechio Anna C.F: PCHNNA73B51E435F, Direttore della Scuola
di Specializzazione in Radiodiagnostica. domiciliato per la carica in Pavia, Strada
Nuova, 65, a quanto infra autorizzato in esecuzione della delibera assunta dal
Senato Accademico nella seduta del 19/09/2017

E

ARNAS GARIBALDI di Catania, con sede in Catania, P.zza Santa Maria di Gesù
n. 5, in persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Giammanco, domiciliato
per la carica in Catania, P.zza Santa Maria di Gesù n. 5

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.Lgs n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione

finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;

- gli articoli 34 e ss del D.Lgs n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;

- il D.L. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini (stage) da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

E' PREMESSO INOLTRE CHE:

- l'Azienda/Ente costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica dell'Università degli Studi di Catania e possiede ulteriore capacità ricettiva (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

- il Direttore della scuola di specializzazione ha valutato l'istanza presentata dalla Dott.ssa Grasso Daniela Maria ed ha autorizzato lo svolgimento del periodo di stage formativo presso tale Azienda/Ente sulla base degli obiettivi formativi come meglio precisati al successivo art. 5.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Medico in formazione specialistica

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Radiodiagnostica

la Dott.ssa Daniela Maria Grasso, nata a Catania, il 05/06/1994

residente a Pavia in Via Camillo Campari 81

codice fiscale GRSDLM94H45C351G

Art. 3 – Durata dello stage

Il periodo di stage si svolge dal 12/01/2026 al 12/04/2026 o a partire dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale del presente atto se posteriore.

Il medico in formazione specialistica non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

Art. 4 – Luoghi e tempi

L'Azienda/Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della Struttura Complessa di __Diagnostica per immagini, Radiologia interventistica, Neuroradiologia__ dell'Ospedale Garibaldi Centro di Catania__ con orario di accesso H24__

Art. 5 – Obiettivi e modalità dello stage

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il medico in formazione specialistica dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi: autonomia nell'acquisizione e nella refertazione su tutte le metodiche di diagnostica per immagini (ecografia, RX, TC e RM).

Art. 6 – Natura giuridica dello stage

Il periodo di stage formativo non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro.

La frequenza del medico è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dal Consiglio della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di stage si svolge sotto la guida del dottor Gianluca Galvano,

Dirigente medico della unità di __ Diagnostica per Immagini, Radiologia

Interventistica e Neuroradiologia Del PO Garibaldi Centro di Catania.

indicato come tutor dall'Azienda/Ente soggetto ospitante.

La Dott.ssa Farina Lisa Maria è tutor universitario designato dal Consiglio della

Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture

dell'Azienda/Ente è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore

della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal

Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 9 – Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il medico in formazione specialistica è tenuto

a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4. Durante l'attività di formazione presso l'Azienda/Ente il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza. Il medico in formazione specialistica deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 10 – Monitoraggio e verifica dell'attività di stage

Durante lo svolgimento dello stage l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare tale attività periodicamente e/o al termine del periodo di stage.

Art. 11 – Copertura rischi professionali

Lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni, anche in itinere, connessi all'attività assistenziale svolta dallo stesso presso la Struttura Ospitante e la certificazione è acquisita agli atti prima dell'inizio dell'attività formativa.

ART. 12 - Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'Ente convenzionato e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il Soggetto Ospitante, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione; fornisce informazione sui rischi

e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

L'Università provvede a espletare gli obblighi previsti dall'art.41 del D.Lgs. 81/08 (sorveglianza sanitaria) e dagli artt. 36 e 37 (formazione e informazione) D.Lgs. 81/08 ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, anche relativamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti di cui al D.lgs. n. 101/2020, ove prevista, la cui certificazione è acquisita agli atti.

La formazione generale è in ogni caso a carico dell'Ente di provenienza. I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'Ente ospitante.

Poiché l'attività formativa comporta esposizione alle radiazioni ionizzanti, ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza agli artt.109, 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020 e smi. si definiscono nel seguito le specifiche competenze a carico dell'Università e dell'Azienda/Ente convenzionato.

L'Università di Pavia, in quanto Datore di lavoro, provvede a tutelare il suddetto personale ottemperando alle disposizioni previste a proprio carico dal D.Lgs 101.

In particolare, l'Università, in osservanza agli artt.109, 110, 111 e 112 del medesimo decreto, sottopone il medico in formazione a:

- sorveglianza medica da parte del Medico Autorizzato nominato dall'Università;
- valutazione del rischio radiogeno, classificazione nonché valutazione della dose individuale avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

I vincoli di dose efficace annuale (ex artt. 112 e 113 del d.Lgs 101) dei medici in

formazione sono pari a 2/3 dei rispettivi limiti di dose e valori di riferimento di seguito elencati, fatto salvo specifici accordi tra gli Esperti di radioprotezione:

- lavoratori classificati esposti di categoria A: dose efficace: 13 mSv;
- lavoratori classificati esposti di categoria B: dose efficace: 4 mSv;
- lavoratori considerati non esposti: dose efficace: 0,7 mSv.

Per periodi inferiori all'anno, si intendono vincoli di dose direttamente proporzionali alla durata dell'attività presso l'Azienda/Ente.

L'Università provvede inoltre alla formazione generale dei medici in formazione sui rischi derivanti dalla esposizione alle radiazioni ionizzanti e sulle misure generali di cautela in relazione alle mansioni previste.

L'Università, all'atto della comunicazione della frequenza del medico in formazione presso la struttura di cui all'art. 3 della presente convenzione, trasmette all'Azienda/Ente le informazioni relative a: classificazione di radioprotezione, formazione e informazione, idoneità medica (se classificato esposto), nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato e ogni altra informazione che fosse richiesta dall'Azienda/Ente.

Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A) l'Università provvede ad istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso l'Azienda/Ente.

L'Azienda/Ente a sua volta sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art.113 del citato D.Lgs 101, relativamente agli aspetti operativi per la radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:

- fornire dispositivi di protezione individuale che fossero necessari;

- svolgere la sorveglianza fisica individuale (per esposizione esterna e/o interna) conforme alla tipologia di esposizione presso gli impianti e in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;
- concordare con i vincoli di dose indicati dall'Università e in caso contrario proporre alla stessa i nuovi vincoli adeguati al tipo di attività;
- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le dosi ricevute presso la Struttura;
- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A) provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose;

L'Azienda/Ente provvede inoltre, ove fosse dallo stesso richiesto, alla formazione specifica sulle procedure e le norme di comportamento da adottare in condizioni normali e di emergenza in vigore presso i propri impianti, nonché ad informare l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al fine della adozione di eventuali misure di tutela che fossero necessarie.

Qualora dovessero sussistere particolari condizioni di rischio tali da richiedere ulteriori valutazioni, l'Azienda/Ente è tenuto a darne comunicazione alla scrivente Università al fine di ottemperare per quanto di propria competenza in qualità di Datore di lavoro ai seguenti indirizzi:

- Segreteria del Delegato del Rettore: radioprotezione.ddlareamedica@unipv.it;
- Presidio di radioprotezione dell'Università:

radioprotezione.areamedica@unipv.it

Gli esperti di radioprotezione dell'Azienda/Ente e dell'Università potranno adottare specifici accordi, anche mediante semplice scambio di corrispondenza ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

L'Azienda/Ente assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i dirigenti medici ospedalieri e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

ART. 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti, in relazione al trattamento dei dati personali discendenti dall'esecuzione della presente Convenzione, operano in qualità di titolari autonomi per i dati di propria competenza e sono soggette a tutti gli obblighi propri dei Titolari del trattamento, in particolare quelli di informazione e accesso ai dati (artt. 13 e ss. del

Regolamento (UE) 679/2016) e si impegnano ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

In particolare, con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di formazione specialistica (dati dei medici specializzandi), svolto da ciascuna Parte con propri e definiti mezzi, atteso che l'Azienda/Ente si occupa in via esclusiva delle attività didattiche e pratiche di tirocinio attraverso risorse materiali ed umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative e l'Università si occupa in via esclusiva della carriera universitaria del tirocinante, le Parti, quali titolari autonomi del trattamento, ciascuno per le rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR.

Pertanto, ciascuna parte per quanto di competenza, si impegna a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Gli specializzandi in formazione potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di protezione dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico-applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamento dei dati.

L'ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, così come stabilito dall'art.

29 del GDPR, si impegna ad istruire e nominare formalmente lo specializzando persona autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, le informazioni utili a dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

ART. 15 – Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata di mesi Tre, dal 12/01/2026 al 12/04/2026. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante posta elettronica certificata.

ART. 16 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, alle esigenze formative del medico in formazione specialistica.

ART. 17- Codice Etico

L'Università di Pavia:

- ha adottato il proprio Codice Etico, in applicazione dell'art. 4 della L.

240/2010, disponibile al link

https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-

[disciplinare-e-codice-di-condotta.html](https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina766_codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html) , quale patrimonio condiviso di valori e di

regole deontologiche di condotta applicabili ai componenti della comunità

accademica;

- è assoggettata alle disposizioni normative vigenti in materia di

anticorruzione e trasparenza applicabili alla pubblica amministrazione (L.

190/2012, D. Lgs. 33/2013 e smi) e al piano triennale anticorruzione 2021/2023

adottato dall'Università stessa e disponibile al

link https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606_prevenzi

[one-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html](https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/contenuto15606_prevenzi-one-della-corruzione-e-della-trasparenza_769.html);

- è assoggettata al DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

ART. 18 - Imposte

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5

comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre

soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. In caso di atto tra

Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta con firma digitale, o

ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i.

e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice

dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Pavia ex

art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle

Entrate per autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1
del 22.11.2001.

Art. 19 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si
applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Art. 20 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse derivare dall' esecuzione della presente
convenzione sarà competente il foro di Pavia.

Pavia, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per l'Università degli Studi di Pavia

Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica

Prof.ssa (Anna Pichiecchio)

Firmato digitalmente

Per l'Azienda/Ente

Il Direttore Generale/Il Legale Rappresentante

(Dott. Giuseppe Giammanco)

Firmato digitalmente